



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa CHIARA GRAZIOSI - Presidente -

Dott.ssa FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Dott.ssa IRENE AMBROSI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
SANITARIA

Adunanza del
4/3/2026 - CC

R.G.N. 20742/2023

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20742/2023 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████,
con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi dall'avv.
██████████ con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrenti -

e

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST,
rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████
██████████ con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 831/2023,
depositata il 7/7/2023;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI:

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 7/7/2023, la Corte d'appello di Genova, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n. 10050/2022, per quel che ancora rileva, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato [REDACTED] e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest al risarcimento dei danni patiti da [REDACTED] e [REDACTED] in conseguenza dell'aborto subito dalla [REDACTED] a seguito dell'intervento di amniocentesi colpevolmente eseguito dal [REDACTED] nell'ambito del presidio ospedaliero di [REDACTED] sulla [REDACTED] alla quindicesima settimana di gravidanza.

2. Il giudice di rinvio, dato atto dell'avvenuta dimostrazione del nesso causale tra l'esecuzione dell'intervento di amniocentesi da parte del [REDACTED] e l'aborto subito dalla [REDACTED] ha rilevato che né il medico né la struttura ospedaliera avevano fornito alcuna prova della riconducibilità dell'inadempimento loro contestato a una causa che non gli era imputabile, con il conseguente accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria originariamente spiegata dagli attori.

3. [REDACTED] propone ricorso sulla base di tre motivi.

4. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] da un lato, e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, dall'altro, resistono ciascuno con un proprio controricorso.

5. [REDACTED] e [REDACTED] hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 1176, 1218, 1227 c.c. e 115 e 116 c.p.c. - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.- per avere la corte territoriale ommesso di valutare adeguatamente la diversa efficienza delle concause dell'aborto,



trascurando di rilevare come vi fosse in atti la prova che l'evento di danno si era in realtà verificato per causa non imputabile all'odierno ricorrente.

2. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1176, 1218, 1227 e 2697 c.c. nonché vizio del ragionamento logico-decisorio - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. -, per avere il giudice di merito omissso di attribuire alcuna incidenza causale, in relazione alla verificaione dell'aborto, all'acclarata condotta imprudente della [REDACTED] con la conseguente mancata dimostrazione del legame eziologico tra la condotta del sanitario e l'evento lesivo *ex adverso* denunciato.

3. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di evidente connessione - sono inammissibili.

4. Tramite le censure in esame il ricorrente omette di confrontarsi con i contenuti della sentenza emessa in sede di legittimità nel corso del presente giudizio, nella quale viene *apertis verbis* ribadito, con carattere di definitività, l'avvenuto accertamento di un comprovato nesso di causalità tra il comportamento del sanitario e l'aborto sofferto dalla [REDACTED]

Osserva al riguardo la Corte di cassazione: «*nella concreta fattispecie, dovendosi ritenere dimostrata, secondo i noti criteri presuntivi, la relazione di causalità tra l'intervento sanitario praticato alla sig.ra [REDACTED] e il successivo evento abortivo (stante il rapporto di immediatezza temporale tra l'esecuzione dell'amniocentesi e la perdita del liquido amniotico, seguita, a distanza di pochi giorni, dalla certificazione della rottura del sacco amniotico e dalla verificaione dell'aborto), in applicazione dei suindicati criteri di riparto dell'onere della prova, non sarebbe spettato alla ricorrente provare la dedotta condotta imprudente e imperita del medico, ma sarebbe spettato a quest'ultimo (e alla struttura sanitaria) dimostrare che tale condotta non vi era stata, che la prestazione era stata eseguita con la dovuta diligenza professionale, e che l'evento di danno si era verificato per una causa non imputabile al sanitario. In altre parole, una volta emerso e provato, sul piano presuntivo, il nesso causale*



tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso, non spettava alla paziente (che aveva debitamente allegato l'errore del medico, asseritamente consistente nell'indebita effettuazione di tre consecutivi prelievi di liquido amniotico, in contrasto con le indicazioni provenienti dalla letteratura medica) dimostrare tale circostanza, concretante l'inesatto adempimento della obbligazione professionale, ma spettava al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., di avere eseguito l'amniocentesi in modo corretto, attenendosi, anche in relazione al numero dei prelievi effettuati, alle regole tecniche proprie della professione esercitata» (Cass. n. 10050/2022, pagg. 12-13).

Lo stesso giudice del rinvio, nel riprendere i contenuti della pronuncia di legittimità, ha espressamente affermato: *«Come si legge nella stessa sent. della Suprema Corte 10050/22, a pag. 12, in relazione alla presente vicenda, "dovendosi ritenere dimostrata, secondo i nostri criteri presuntivi, la relazione di causalità tra l'intervento sanitario praticato alla sig.ra [REDACTED] e il successivo evento abortivo (stante il rapporto di immediatezza temporale tra l'esecuzione dell'amniocentesi e la perdita del liquido amniotico, seguita, a distanza di pochi giorni, dalla certificazione della rottura del sacco amniotico e dalla verifica dell'aborto)" si deve concludere che le parti attrici hanno assolto l'onere probatorio su di essi incombenti, avendo dato prova del contatto sociale (circostanza pacifica) ed avendo allegato un inadempimento qualificato idoneo a causare l'evento (amniocentesi, esame che può determinare le conseguenze patite dall'attrice), con conseguente dimostrazione del nesso causale»* (pagg. 11-12 della sentenza qui impugnata).

Il giudice del rinvio ha dunque dato atto, richiamandosi a quanto rilevato dal giudice di legittimità, dell'avvenuto superamento della



questione relativa alla dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento dell'odierno ricorrente e l'evento abortivo.

Da ciò deriva l'evidente inammissibilità delle censure in esame, attraverso le quali il ricorrente, tornando ancora a discutere la questione del nesso di causalità tra il comportamento del medico e l'evento dannoso, si è totalmente sottratto all'onere di confrontarsi con quanto affermato dal giudice di legittimità (così come confermato dal giudice del rinvio), eventualmente fornendo la prova - nella specie, in nessun modo acquisita - della mancata formazione di alcun giudizio di carattere definitivo sulla prova di detto nesso.

Invero, una volta che il giudice di legittimità (su tale punto confermato dal giudice del rinvio) ha attestato l'avvenuta dimostrazione con carattere di definitività del nesso di causa tra il comportamento del medico e l'aborto, sarebbe spettato all'odierno ricorrente comprovare - attraverso la produzione di tutte le decisioni di merito intervenute nel corso del giudizio e degli atti di impugnazione avanzati contro di esse - la mancata formazione di alcun giudicato, argomentando esplicitamente, sulla base della documentazione processuale prodotta, l'erroneità dell'affermazione del giudice del rinvio di ritenere superato, secondo quanto già rilevato dal giudice di legittimità, il tema della prova del nesso di causalità.

5. Il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, c.c. - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. -, per avere il giudice di rinvio erroneamente condannato l'odierno ricorrente al risarcimento del danno in via solidale con la struttura sanitaria, in contrasto con la responsabilità contrattuale direttamente assunta da quest'ultima (che si era avvalsa dell'operato del medico quale ausiliario ai fini dell'adempimento), nonché con l'accertato contributo paritario del medico (al 50%). Si nega la legittimità della condanna di quest'ultimo a rispondere dell'intero danno verso le controparti.



6. Il motivo è infondato.

7. Il medico ricorrente contesta di aver subito una condanna solidale con la struttura, non chiarendo tuttavia se l'oggetto della propria contestazione attenga all'avvenuta sua condanna *sic et simpliciter* o se invece alla mancata sua condanna solo parziaria - eventualmente solo in via di rivalsa dalla struttura sanitaria -.

In realtà, è lo stesso ricorrente, alla pag. 3 del ricorso, a riportare la domanda originariamente proposta, in cui si rivendica condanna solidale sua e della struttura, previo accertamento della responsabilità di lui.

Comunque, la censura è radicalmente priva di fondamento: se il motivo andasse interpretato nel senso che il ricorrente contesti di essere stato condannato *sic et simpliciter* (ossia contestando una propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna), si sarebbe di fronte a una censura infondata, poiché gli attori hanno espressamente prospettato la responsabilità professionale del medico e chiesta la sua condanna a risarcire i danni da lui prodotti. Se, al contrario, il motivo andasse interpretato nel senso che solo la struttura, e non il medico, avrebbe dovuto rispondere della pretesa risarcitoria avversaria, la censura sarebbe altrettanto infondata, poiché, (anche) secondo il regime normativo applicabile al caso di specie (anteriore alla c.d. legge Gelli), il medico era chiamato a rispondere direttamente nei confronti del paziente, in ragione del contatto sociale qualificato espressamente invocato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19670 del 3/10/2016, Rv. 642601 - 01, che, per il regime 'ante Gelli', afferma che pure un contatto fortuito di carattere informale tra medico e paziente è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale).

Se, infine, il motivo dovesse interpretarsi (non perché il [REDACTED] non si ritenga passivamente legittimato, o perché non ritenga di dover rispondere nel merito, ma) nel senso che, secondo il [REDACTED] non andava pronunciata una condanna solidale, ma solo parziaria (in corrispondenza



all'avvenuto accertamento delle rispettive responsabilità dei convenuti), il motivo risulterebbe radicalmente privo di fondamento, poiché, a fronte di un danno provocato a terzi da due soggetti - il medico e la struttura -, questi due rispondono solidalmente nei confronti del creditore, salvo eventuali rivalse da parte di chi si trovasse a corrispondere l'intero.

8. Rilevata quindi la complessiva infondatezza delle censure esaminate, va rigettato il ricorso.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 7.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200, e agli accessori come per legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2026

Il Presidente

Chiara Graziosi

